



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

DEL 446 / 2023

24/07/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 LUGLIO 2023

(proposta dalla G.C. 13 giugno 2023)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DE BENEDICTIS Ferrante	RICCA Fabrizio
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SALUZZO Alberto Claudio
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	SANTIANGELI Amalia
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	TRONZANO Andrea
CIORIA Ludovica	LEDDA Antonio	TUTTOLOMONDO Pietro
CONTICELLI Nadia	LIARDO Enzo	VIALE Silvio
CREMA Pierino	PATRIARCA Lorenza	
CROSETTO Giovanni	PIDELLO Luca	
DAMILANO Silvia	RAVINALE Alice	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 35 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: ABBRUZZESE Pietro - APOLLONIO Elena - CIAMPOLINI Tiziana - DAMILANO Paolo - DIENA Sara - MACCANTI Elena

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa.

SEDUTA PUBBLICA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE N. 318 SULLA TUTELA
OGGETTO: DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessora Foglietta, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 denominata "Legge quadro sull'inquinamento acustico", nello stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, individua tra le competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 1:

- a) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- b) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- c) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- d) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

In attuazione dell'articolo 4 della Legge quadro sull'inquinamento acustico e dei relativi decreti attuativi, la Regione Piemonte ha emanato la Legge 20 ottobre 2000, n. 52, recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", le cui disposizioni sono finalizzate alla prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche. Con l'obiettivo di riordinare le competenze amministrative in materia, la L.R. ha attribuito ai Comuni anche la funzione di adeguamento o adozione di propri regolamenti recanti apposite norme per:

- a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;*
- b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*
- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al*

pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9”.

Alla luce di quanto sopra, la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), ha provveduto ad adottare il *Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico*, in vigore dalla data del 19 giugno 2006.

In particolare, dalla data di attuazione del *Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico*, (19 giugno 2006) sono sopravvenute le seguenti novità normative:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 che, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", approva gli “Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività e le relative indicazioni interpretative fornite dalla Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 recante il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 che approva le disposizioni relative alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per le attività temporanee ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52 così come individuate nell'allegato “Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52”, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;
- il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42/2017, recante disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 giugno 2018 (mecc. 2018 01353/126) immediatamente eseguibile - esecutiva dal 9 luglio 2018 - pur facendo rinvio ad una successiva revisione più organica del Regolamento n. 318, si è proceduto ad adeguare il Regolamento n. 318, ancorché parzialmente, alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049, all'articolo 13 del D.Lgs. n. 42/2017 e alla disciplina delle attività artistiche di strada.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 gennaio 2019 (mecc. 2018 06556/126) sono stati approvati i *Criteri generali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni temporanee ai sensi del Titolo III del Regolamento comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico*.

Anche il contesto socio-economico di riferimento è mutato: la Città di Torino è interessata da anni dal fenomeno della cosiddetta “Movida”, ovvero la presenza all'aperto di concentrazioni di persone che, per finalità aggregative e sociali, frequentano soprattutto nelle ore notturne aree residenziali caratterizzate dalla presenza di numerosi pubblici esercizi ed attività di vendita al dettaglio di alimenti e bevande. Tale afflusso, laddove il numero delle persone sia rilevante, porta ai residenti numerosi disagi legati a fenomeni di degrado urbano dello spazio pubblico: al rumore provocato dalla presenza antropica e dalle emissioni musicali dai locali di somministrazione si accompagnano infatti problematiche legate all'igiene urbana, alla sicurezza e all'ordine pubblico, al vandalismo, all'abuso di alcol, nonché ai problemi della viabilità e della sosta veicolare.

In considerazione degli elevati livelli di rumore, pur di prevalente origine antropica, rilevabili nei periodi serali e notturni lungo le vie degli isolati maggiormente interessati e con superamento dei livelli di attenzione, la Città di Torino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 144/2021 del 1 marzo 2021, ha approvato il Piano di Risanamento Acustico dell'inquinamento acustico legato ai fenomeni di "Movida", redatto ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 447/1995 e della L.R. n. 52/2000. Tale piano, volto a ridurre l'esposizione della popolazione al rumore al fine di limitarne gli effetti nocivi, è finalizzato alla progressiva riduzione nel medio-lungo termine dei livelli di rumorosità e del disturbo percepito. Al fine di conseguire tali riduzioni, stante la complessità del fenomeno, il Piano, concepito come uno strumento sperimentale ad aggiornamento periodico, persegue il risanamento acustico delle aree interessate attraverso l'individuazione di linee di intervento che coordinano, in risposta ai diversi contributi acustici, le possibili azioni di riduzione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risanamento, secondo priorità d'azione.

Nell'ambito delle attività relative all'esecuzione della Sentenza Corte d'Appello di Torino, Sezione II, n. 1198/2022 – Movida San Salvario, la Città di Torino ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 15 maggio 2023 uno specifico atto di indirizzo volto alla definizione del *Piano di governance del tempo notturno*, che riunisca le norme e le buone pratiche volte a tutelare la salute dei cittadini residenti e la sicurezza dei frequentatori delle aree della movida, la garanzia economica degli operatori del divertimento e la distribuzione più adatta dei servizi.

La suddetta deliberazione, nel riconoscere che la gestione della complessità del fenomeno in questione non possa prescindere da una ampia partecipazione e condivisione con le parti sociali e i soggetti interessati, indica come presupposto la modifica di molteplici regolamenti comunali, tra i quali il Regolamento n. 318. Come meglio dettagliato successivamente, la revisione regolamentare proposta per quanto riguarda questi aspetti è relativa all'obbligo di Valutazione previsionale di impatto acustico dei dehors e padiglioni annessi agli esercizi pubblici di somministrazione.

Pertanto, la revisione del Regolamento n. 318, oggetto della presente proposta, costituisce una delle risposte alla necessità di coordinare le disposizioni regolamentari alle novità normative, al mutato contesto socio-economico e agli obiettivi di semplificazione e di razionalizzazione delle risorse che l'Amministrazione persegue.

Le modifiche al Regolamento sono state elaborate dal Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, tenendo conto dei contributi ricevuti dai Dipartimenti della Città e dagli enti a vario titolo interessati, ai quali la proposta di revisione è stata condivisa con nota prot. Ambiente n. 3332 del 21 marzo 2023. Le modifiche al Regolamento sono coordinate con i contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale del 21 gennaio 2019 (mecc. 2018 06556/126) *Criteri generali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni temporanee ai sensi del Titolo III del Regolamento comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico*.

Nello specifico, tutte le modifiche al Regolamento n. 318 sono evidenziate nell'allegato al presente provvedimento (allegato 1) in cui, per una più agevole lettura e comprensione, viene riportato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione, con evidenziate in grassetto le proposte da inserire, mentre, nel testo attuale, le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

Le modifiche di maggior rilievo, suddivise nei Titoli, possono essere così sintetizzate:

TITOLO I - FINALITÀ GENERALI

- all'articolo 2 è stato integrato l'elenco delle definizioni coordinate con il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

- all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono esplicitamente richiamati i circoli privati ed esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, quali attività rumorose permanenti regolamentate dal Titolo II. Inoltre al punto e) del medesimo comma sono stati inseriti quali servizi ed impianti fissi i montauto e i cancelli ad apertura motorizzata;
- all'articolo 5, relativo al rumore esterno, è stato esplicitato che i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore si applicano anche al vociare dei clienti o avventori prodotti all'interno dei locali o sulle aree esterne collocate nelle immediate vicinanze adibite o meno alle attività in questione. Con questa specificazione si recepisce quanto previsto dalla Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010 la quale prevede che, data la necessità di tutelare i ricettori già presenti in un luogo dove sono insediate altre fonti di rumore antropiche, anche nel caso in cui il comune sia dotato di piani di risanamento acustico, la nuova apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di un esercizio di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei "valori limite di immissione" previsti dalla legge, cioè seguendo gli usuali disposti dell'articolo 10 – Impatto acustico – della L.R. n. 52/00." Inoltre, l'allegato 1 alla medesima nota chiarisce che l'impatto dei locali debba includere l'impatto acustico connesso al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale in periodo serale e notturno;
- all'articolo 7 "Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti" si chiarisce che il livello di rumore ambientale è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo, ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti, è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.

Questa modifica va a maggior tutela dei cittadini nel caso in cui siano presenti più impianti rumorosi come nell'ipotesi di un interno cortile. Mentre nel Regolamento attuale il rispetto del limite differenziale deve essere verificato per ciascuna sorgente, con la modifica, è la somma dei contributi dei livelli di pressione sonora che deve rispettare i limiti normativi.

- All'articolo 8 "Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti" si definisce che il piano di intervento, predisposto dall'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani comprendente la raccolta rifiuti e/o il trasporto, lo spazzamento di strade e aree pubbliche, a gestione dei servizi di viabilità invernale, debba essere predisposto con cadenza biennale ai fini dell'approvazione della Giunta Comunale e non più con cadenza annuale. Questa modifica, nell'ottica anche del processo di semplificazione della Pubblica Amministrazione e vista l'esperienza maturata nel corso degli anni, si rende opportuna visto che il processo di miglioramento della qualità acustica di queste attività è costante nel corso degli anni e non necessita di un'approvazione annuale.

TITOLI III E IV- MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE E CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

I Titoli III e IV, relativi alle manifestazioni temporanee rumorose e ai cantieri edili, stradali e assimilabili, vengono modificati nella loro struttura in quanto recepiscono le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 *Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.*

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e in particolare

l'articolo 4, comma 1, lettera g) assegna alle Regioni il compito di stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nel caso di utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi. L'articolo 6 al comma 1, lettera h) della stessa Legge, annovera tra le competenze dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. A sua volta l'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare le disposizioni relative alle modalità di autorizzazione, in deroga ai valori limite, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9.

Poiché la deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 è entrata in vigore successivamente al Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, in vigore dalla data del 19 giugno 2006, tale Titolo ne recepisce i contenuti.

Ai fini di semplificare la lettura del regolamento entrambi i Titoli vengono suddivisi in:

- campo di applicazione;
- criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga per le autorizzazioni in deroga con istanza semplificata e ordinaria;
- autorizzazioni in deroga con istanza semplificata;
- autorizzazioni in deroga con istanza ordinaria;
- ulteriori criteri per il rilascio di autorizzazioni in deroga (solo nel Titolo III);
- sanzioni e provvedimenti restrittivi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinaria.

Con le modifiche al Regolamento si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza:

- manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore a carattere mobile (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, pubblicità sonora su veicoli, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
- luna park, circhi presso i siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio";
- festa di capodanno e del patrono cittadino organizzate dalla Città;
- attività a carattere temporaneo svolte in assenza di ricettori;
- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il teleriscaldamento, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00;
- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi.

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività indicate negli articoli 13 e 19 della revisione di Regolamento, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai punti 5 e 6 della deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune e deve essere presentata un'istanza ordinaria. Anche in questo caso l'istanza di autorizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

In linea generale, tuttavia, la maggiore semplificazione introdotta con la revisione di Regolamento riguarda il fatto che, recependo le indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049, non è più necessaria alcuna specifica autorizzazione per le manifestazioni temporanee rumorose che prevedono l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale nell'ambito delle quali sia previsto e garantito il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore. Con il Regolamento attuale, invece, la Città procede a rilasciare l'autorizzazione ogni volta che è previsto l'utilizzo su suolo pubblico di impianti di amplificazione e diffusione musicale, anche se vengono rispettati i limiti acustici.

A titolo esemplificativo, nel 2022, la Città ha rilasciato 263 autorizzazioni in deroga per le manifestazioni, di cui 148 nel rispetto dei limiti.

I cantieri edili, stradali e assimilabili sono autorizzati con istanza semplificata se la durata complessiva delle attività è fino a 60 giorni.

TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

- all'articolo 23, tra le attività soggette alla presentazione della valutazione di impatto acustico, sono stati aggiunti gli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi agli esercizi pubblici di somministrazione (quali a titolo esemplificativo dehors e padiglioni) nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00. Tale scelta è supportata dalla D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". - Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione. Infatti nell'Allegato A – articolo 10 si prevede che la domanda di autorizzazione debba comprendere la dimostrazione che siano rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente anche al potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui “ricettori sensibili” [qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo ...] posti nelle vicinanze dell'esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell'esercizio, dall'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione. Inoltre nella Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 si precisa che, data la necessità di tutelare i ricettori già presenti in un luogo dove sono insediate altre fonti di rumore antropiche, anche nel caso in cui il Comune sia dotato di Piani di risanamento acustico, la nuova apertura, il trasferimento o la variazione di superficie di un esercizio di somministrazione deve avvenire nel rispetto dei “valori limite di immissione” previsti dalla legge, cioè seguendo gli usuali disposti dell'articolo 10 – Impatto acustico – della L.R. n. 52/00.” Inoltre, l'allegato 1 alla medesima nota chiarisce che l'impatto dei locali debba includere l'impatto acustico connesso al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale in periodo serale e notturno.
- con riferimento alle stesse indicazioni normative di cui al precedente punto, è stato precisato all'articolo 23, comma 1bis che il tecnico competente in acustica ambientale, nella relazione deve valutare l'impatto acustico in relazione al potenziale incremento dell'effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui “ricettori sensibili” posti nelle vicinanze dell'esercizio, da calcolare in funzione

dell'orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione, nelle modalità stabilite dalla normativa regionale, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00, e prevedere idonee misure di mitigazione dell'impatto. A supporto di tale valutazione la Città si riserva di introdurre specifici protocolli operativi per la redazione, la verifica e il monitoraggio di tale valutazione, che tengano conto anche della tipologia di attività;

- con il comma 1 ter dell'articolo 23 si precisa che per le attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande in spazi all'aperto attrezzati (quali a titolo di esempio dehors e padiglioni), localizzate negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio così come individuati da specifico regolamento comunale, la valutazione previsionale di impatto acustico deve essere prodotta, con le modalità di cui al precedente comma 1 bis, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00 e prevedere idonee misure di mitigazione dell'impatto. La Città si riserva di introdurre specifici protocolli operativi per la redazione, la verifica e il monitoraggio di tale valutazione, che tengano conto anche della tipologia di attività;
- all'articolo 23, comma 3 sono state recepite le disposizioni semplificative previste dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- con il comma 4 dell'articolo 23 si precisa che nelle aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, così come individuate da specifico Regolamento comunale, sulla base della valutazione di impatto acustico per le attività di cui al comma 1, lettera e) dello stesso articolo 23, l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni sonore, semafori sonori sensibili all'aumento dei livelli statistici, installazione di sensoristica per gli spazi prossimi al locale (rumore ambientale, densità di persone, ecc.), presenza di personale dedicato all'assistenza alla clientela e soluzioni similari;
- all'articolo 24 "Valutazione Previsionale di Clima Acustico" è stata inserita la possibilità, nel caso di mutamento parziale della destinazione d'uso di un immobile, di sostituire la documentazione di clima acustico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in merito all'assenza di sorgenti sonore significative nell'area, ovvero impianti, opere, insediamenti o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. n. 52/2000;
- all'articolo 24 comma 4, è stata formalizzata la procedura già applicata con i proponenti delle pratiche edilizie negli ultimi 15 anni, nei casi in cui la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzia una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti;
- l'articolo 25, comma 3 è stato riformulato secondo le indicazioni contenute nei pareri del Ministero dell'Ambiente (prot. n. 3632/SCAR/98 di settembre 1998, prot. n. 890/SIAR/99 di marzo 1999, prot. n. DVA 2010 0020117 del 13/10/2010, DVA 2014-0002440 del 30/01/2014, prot. n. 0014609 del 18/10/2017) e il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (prot. n. 12/2014 del 26/06/2014) per quanto riguarda l'applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, ossia il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali e/o delle chiusure esterne dell'edificio. Per non aggravare eccessivamente sui proponenti delle pratiche edilizie ma al contempo, in coerenza con la ratio del DPCM 5 dicembre 1997 di ridurre l'esposizione umana al rumore, in caso di nuova installazione, spostamento o sostituzione di impianti tecnologici, se il progetto è limitato ad interventi sugli impianti tecnologici per i quali è esclusa la trasmissione del rumore al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina, la relazione può essere sostituita da una dichiarazione, a firma di tecnico competente, che le emissioni di rumore non si trasmettono al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina. Nel caso di rifacimento parziale di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne dell'edificio, la valutazione previsionale deve dimostrare il miglioramento dei parametri di cui al DPCM 5/12/1997;

- all'articolo 25, comma 3 bis è stata introdotta la possibilità di sostituire la Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici con una dichiarazione, sottoscritta dal proponente e dal progettista, con la quale si attesti la conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Titolo II del presente Regolamento nei seguenti casi:
 - a) installazione di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi. Per tali interventi solo nel 2022 sono pervenute 160 richieste di parere dalla Divisione Edilizia Privata;
 - b) interventi in singole unità immobiliari, finalizzati alla sostituzione di impianti esistenti o all'installazione di impianti tecnologici di tipo domestico (es. pompe di calore, climatizzatori, caldaie ...).

TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

- all'articolo 28, nei casi in cui il clima acustico attesti il superamento dei limiti di cui all'articolo al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004, vengono esplicitati i contenuti del Piano di risanamento redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, sulla scorta delle indicazioni di legge e di quanto già richiesto dalla Città negli ultimi 15 anni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di perseguire l'obiettivo di risanamento acustico delle aree interessate dall'inquinamento acustico legato al fenomeno della "Movida", si ritiene, inoltre, opportuno prevedere una disposizione specifica transitoria relativamente agli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indicati nell'articolo 23 comma 1 lettera e), localizzati negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio così come individuati dal Regolamento comunale n. 329, prescrivendo che, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00, la valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'articolo 23 debba essere prodotta, per gli esercizi esistenti, entro 6 mesi dalla data di approvazione delle modifiche al presente Regolamento, e prevedere idonee misure di mitigazione dell'impatto.

Si dà atto che in data 16 maggio 2023 è avvenuto l'incontro tra i Dipartimenti della Città maggiormente coinvolti e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pubblici esercenti avente come oggetto la condivisione e la discussione delle proposte di modifica maggiormente rilevanti per il loro settore.

In data 26 maggio 2023 dando seguito al precedente incontro, si è tenuto il tavolo tecnico tra i Dipartimenti coinvolti e le associazioni di categoria dei pubblici esercenti in cui è stata fornita specifica informativa rispetto alle modifiche del Regolamento riguardanti il comparto specifico.

Con protocollo n. 5197 del 05 giugno 2023, è stata trasmessa all'Assessorato Transizione Ecologica e Digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti, lettera a firma congiunta Epat-Fiepet con l'indicazione delle considerazioni riguardanti il fenomeno "Movida", in particolare sottolineando che *"La proposta estensione del piano d'impatto acustico, anche per le aziende già insediate nelle zone di movida, viene condiviso come passo operativo e di responsabilità degli operatori per contribuire all'abbattimento dei decibel in tutte le aree interessate. Naturalmente sarà da declinare con la presenza reale di fonti sonore e comunque si ritiene che lo stesso sia in ogni caso un buon passo operativo anche per rispondere agli interventi richiesti dalla Corte d'Appello di Torino per la zona San Salvario."*

In data 7 giugno è avvenuto un successivo incontro tra i Dipartimenti della Città maggiormente coinvolti e i rappresentanti delle associazioni di categoria dei pubblici esercenti in cui si sono riassunti da parte della Città le iniziative ed i contenuti del presente regolamento con riferimento alle parti di interesse della categoria.

Il Regolamento è stato inviato dal Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica con prot. n. 6615

del 15/06/23, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento e dell'articolo 58 dello Statuto della Città di Torino, alle Circoscrizioni per il prescritto parere di competenza.

Le Circoscrizioni hanno espresso i seguenti pareri (allegati 2-7):

- Circoscrizione 1 PARERE FAVOREVOLE
- Circoscrizione 2 *non espresso parere entro il termine previsto*
- Circoscrizione 3 PARERE FAVOREVOLE
- Circoscrizione 4 PARERE FAVOREVOLE
- Circoscrizione 5 PARERE FAVOREVOLE
- Circoscrizione 6 *non espresso parere entro il termine previsto*
- Circoscrizione 7 PARERE FAVOREVOLE
- Circoscrizione 8 PARERE FAVOREVOLE

(vedi deliberazioni allegate per il dettaglio delle osservazioni)

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il D.Lgs. n. 42/2017;

Vista la Legge Regionale 15 luglio 2003 n. 17 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012 n. 24-4049;

Visto il Regolamento comunale n. 318 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare le modifiche al Regolamento Comunale n. 318 come evidenziate nell'allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. di prevedere una disposizione specifica transitoria relativamente agli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indicati nell'articolo 23 comma 1 lettera e), localizzati negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del territorio così come individuati dal Regolamento comunale n. 329, prescrivendo che, nel caso in cui sia previsto un orario di esercizio oltre le ore 22:00, la valutazione previsionale di impatto acustico di cui all'articolo 23 comma 1 ter debba essere prodotta, per gli esercizi esistenti, entro 6 mesi dalla data di approvazione delle modifiche al presente Regolamento, e prevedere idonee misure di

mitigazione dell'impatto;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Chiara Foglietta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Gaetano Noe'

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Garione Ivana, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Sganga Valentina, Tronzano Andrea

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 21:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino, Fissolo Simone, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale Alice, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio








La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-446-2023-All_1-All1_Regolamento_Acustico_a_confronto_tc.pdf 
2. DEL-446-2023-All_2-DELICI1-28-2023-TESTO_ATTO.pdf 
3. DEL-446-2023-All_3-DELICI3-31-2023-TESTO_ATTO.pdf 
4. DEL-446-2023-All_4-DELICI4-25-2023-TESTO_ATTO.pdf 
5. DEL-446-2023-All_5-DELICI5_43_2023_ATTO_COMPLETO_VERS_INTEGRALE.pdf 
6. DEL-446-2023-All_6-DELICI7_33_2023_ATTO_COMPLETO_VERS_INTEGRALE_(1).pdf 
7. DEL-446-2023-All_7-DELICI8_29_2023.pdf 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento